

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 09/04/2026

FATTO

Il ricorrente afferma di rivestire la qualifica di garante in relazione a un contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 28 luglio 2023, intestato alla propria moglie, e di aver appreso che, a far data dall'ottobre 2024, l'intermediario aveva proceduto alla segnalazione dei ritardi di pagamento in CRIF senza avergli inviato alcun preavviso. Lamenta che la segnalazione, effettuata in violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, ha comportato un danno da mancato accesso al credito, quantificato in € 338,14. Chiede la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno. Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma di aver correttamente adempiuto all'obbligo di preavviso, producendo una missiva datata 6 settembre 2024 trasmessa tramite raccomandata elettronica con vettore tNotice all'indirizzo indicato dal ricorrente nel documento relativo al rilascio della fideiussione in data 31 maggio 2023, con avviso di giacenza consegnato in data 9 settembre 2024 e restituzione al mittente per compiuta giacenza in data 10 ottobre 2024. Eccepisce che il presupposto sostanziale della segnalazione non è posto in discussione dal ricorrente, che la domanda risarcitoria non è provata, e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda la legittimità delle segnalazioni negative effettuate dall'intermediario in CRIF in relazione al contratto di mutuo n. **509, per il quale il ricorrente riveste la qualifica di garante, nonché la connessa domanda risarcitoria.

In via preliminare, deve essere esaminata la questione relativa alla legittimazione attiva del ricorrente. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, qualora l'intermediario intenda procedere a una segnalazione negativa che riguardi anche il garante persona fisica, questi ha il diritto di essere preventivamente informato in modo da poter adempiere alle obbligazioni pecuniarie di cui è solidalmente responsabile e scongiurare le conseguenze pregiudizievoli connesse alla segnalazione; il preavviso deve pertanto essere inviato anche al garante (Collegio di Milano, decisione n. 644/2023; Collegio di Bari, decisione n. 5595/2023). Ne consegue che il ricorrente è legittimato a contestare il difetto del presupposto formale della segnalazione che lo riguarda quale garante.

Quanto al presupposto formale, il preavviso configura un atto unilaterale recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., la cui effettiva ricezione da parte del destinatario costituisce condizione di legittimità della segnalazione (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 26 ottobre 2017; art. 5, comma 6, Codice di Condotta del 12 settembre 2019). L'intermediario ha prodotto una missiva del 6 settembre 2024 trasmessa tramite il servizio tNotice a un indirizzo di posta elettronica ordinaria. Secondo il consolidato orientamento di questo Collegio, il servizio tNotice è idoneo a provare il contenuto della comunicazione inviata, ma non anche l'effettiva ricezione della stessa da parte del destinatario: l'indirizzo elettronico utilizzato è un indirizzo di posta ordinaria che — a differenza della PEC — non consente di offrire di per sé la prova della ricezione, in assenza di una specifica conferma da parte del destinatario che nel caso di specie non è presente agli atti (Collegio di Milano, decisioni n. 2543/2025 e n. 4318/2025). Si osserva inoltre che l'indirizzo utilizzato per l'invio del preavviso è quello risultante dal documento di fideiussione del 31 maggio 2023, mentre il ricorrente aveva eletto domicilio a un indirizzo diverso in sede di stipula del contratto di mutuo e aveva ivi trasferito la propria residenza in data 11 aprile 2024, come documentato in atti. Non vi è infine evidenza dell'invio della missiva anche in formato cartaceo né della cartolina attestante la restituzione al mittente per compiuta giacenza. Il presupposto formale non può pertanto ritenersi assolto, con conseguente illegittimità delle segnalazioni in CRIF e obbligo di cancellazione a carico dell'intermediario.

Quanto alla domanda risarcitoria, il danno derivante da segnalazione illegittima non è in re ipsa e deve essere provato dalla parte ricorrente, anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza (Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019). Le evidenze prodotte dal ricorrente — riduzione del plafond della carta di credito e rifiuto di apertura di un conto corrente intestato a una società di cui è amministratore — non contengono alcun riferimento esplicito alle segnalazioni negative in CRIF, sicché non è possibile ritenere dimostrato il nesso causale tra la condotta dell'intermediario e il pregiudizio lamentato e non appare fornita alcuna prova della quantificazione del danno, non avendo controparte dimostrato le finalità di acquisto connesse alla disponibilità finanziaria venuta a mancare con la riduzione della disponibilità della carta di credito. La domanda risarcitoria non può pertanto trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla domanda di cancellazione della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione della contestata segnalazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE